



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali
Prot. n. 0000066/12

Roma, 2 APRILE 2012

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: provvedimenti statali interessanti l'organizzazione sportiva:

- A) *Legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto - legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative" (cd. "decreto mille proroghe"):*
art. 2-bis: Fondazione per la mutualità sport professionistici a squadre;
art. 13-bis: proroga concessioni demanio marittimo, lacuale e portuale;
art. 14, comma 2 bis: proroga applicazione art. 6 L. 122/2010 FSN e DSA.
- B) *Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo":*
Finanziamento CIP (6 mln di euro per il 2012);
Semplificazione procedure dismissione patrimonio immobiliare pubblico;
Norme settore turistico e EXPO.
- C) *Legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010".*
- D) Cinque per mille per l'esercizio finanziario 2012:
art. 33, comma 11, legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);
Circolare Agenzia delle Entrate n. 10/E del 20 marzo 2012.

- E) *Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96".*
- F) *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 recante "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali, il turismo e lo sport dott. Piero Gnudi".*
- G) *Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011 recante "Assicurazione obbligatoria per i tesserati del Comitato Italiano Paralimpico e degli enti riconosciuti dal CIP".*
- H) *Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 13 dicembre 2011 recante "Emissione nell'anno 2012 di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato a Giulio Onesti, nel centenario della nascita, nel valore di euro 0,60".*

A) Legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto – legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative (cd. "decreto mille proroghe")":

E' stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 36/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 48 del 27 febbraio u.s., la legge indicata all'oggetto, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative (cosiddetto "decreto mille proroghe")".

La suddetta legge presenta alcune disposizioni di diretto interesse per l'organizzazione sportiva.

Fondazione mutualità generale negli sport a squadre

L'art. 2-bis statuisce che, a partire dal 10 luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012 – 2013, la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.

Proroga concessioni demanio marittimo, lacuale e portuale

L'art. 13-bis stabilisce che le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico – ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012, sono prorogate fino a tale data, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del

decreto – legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Proroga applicazione art. 6 L. 122/2010 FSN e DSA

Da ultimo, l'art. 14, comma 2-bis, della legge in oggetto prevede una importante disposizione in favore delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate dal momento che differisce al 1° gennaio 2013 l'applicazione dell'articolo 6 della legge 122/2010.

In base a tale norma, infatti, è differita al 1° gennaio 2013 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive iscritte al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto – legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

B) Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”.

Nel Supplemento Ordinario n. 27/L alla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 è stato pubblicato il decreto legge in oggetto che reca “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”.

Il decreto in oggetto presenta alcune disposizioni di diretto interesse per l'organizzazione sportiva.

Finanziamento CIP (6 mln di euro per il 2012)

L'art. 4 del presente decreto, rubricato con il titolo “Semplificazione in materia di documentazione per le persone con disabilità e partecipazione ai giochi paralimpici”, al comma 5 stabilisce che, al fine di dare continuità all'attività di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, è autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come rifinanziata dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Semplificazione procedure dismissione patrimonio immobiliare pubblico

L'art. 43 del decreto in questione prevede alcune disposizioni in tema di semplificazioni in ordine alla verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

In base al suddetto articolo, pertanto, al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 66 del decreto – legge 24 gennaio 2012, n. 1, all'articolo 27 del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 66, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalità tecniche operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Norme settore turistico e EXPO

Infine, l'articolo 56 del presente decreto stabilisce alcune importanti norme per il settore turistico e per l'EXPO.

In particolare, il citato articolo prevede che al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 ("Codice del Turismo"), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità senza oneri per la finanza pubblica"*;
- b) all'articolo 27, comma 1, lettera c) è soppressa:

I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di costituzione delle cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle domande. Per l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici dell'immobile possono essere promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche ed

istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose senza oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 54, comma 1, del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “al 4” sono sostituite dalle seguenti: “all’11”.

Ciò premesso, si rappresenta che in data 13 marzo 2012 la Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge (AC 4940) di conversione del decreto in oggetto.

Il provvedimento, che dovrà essere convertito in legge entro il 9 aprile 2012, è ora all'esame del Senato (ddl AS 3194).

C) Legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010”.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 1 del 2 gennaio 2012 la Legge indicata all'oggetto, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle comunità europee”, altrimenti nota come “legge comunitaria 2010”.

In particolare, l'articolo 11 della suddetta legge, che apporta delle modifiche al d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in materia di concessioni demaniali marittime, presenta, come tale, alcune disposizioni di diretto interesse per l'organizzazione sportiva.

Dispone, infatti, il ripetuto articolo 11 della presente legge che, al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908, avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico – balneare – ricreativa, il comma 2 dell'articolo 01 del decreto – legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è abrogato.

Si rammenta, a tale proposito, che il comma 2 della legge in questione stabiliva che la durata delle concessioni di beni demaniali marittimi per la gestione di stabilimenti balneari, per l'esercizio di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, per noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, per la gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, per esercizi commerciali, per servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, era di sei anni.

Alla scadenza le suddette concessioni si rinnovavano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione (in base al quale le concessioni che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima).

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. c), della legge in oggetto, tuttavia, le concessioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico- ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo), possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

In base al comma 2 del ripetuto articolo 11, il Governo e' delegato ad adottare, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa, per le politiche europee e per il turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un decreto legislativo.

Tale decreto, dalla cui attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, deve avere ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti;
- b) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti;
- c) individuare modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni;
- d) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;

- e) individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;
- f) prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione;
- g) stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

Quanto alle concrete modalità di emanazione del suddetto decreto, i commi 4 e 5 dell'articolo 11 della presente legge statuiscono che il relativo schema deve essere trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto in questione il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle disposizioni che precedono.

Da ultimo, il comma 6 dell'articolo 11 della presente legge stabilisce che si intendono quali imprese turistico - balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettera *b* (esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio), lettera *c* (noleggio di imbarcazioni e natanti in genere), lettera *d* (gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive) e lettera *e* (esercizi commerciali) del decreto - legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo.

Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico- balneari e la tutela della concorrenza, non possono essere poste limitazioni di orario o di attività, diverse da quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attività ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto - legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attività di intrattenimento musicale e di svago danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalità di espletamento e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni.

Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

D) Cinque per mille per l'esercizio finanziario 2012:

- **art. 33, comma 11, legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)";**
- **circolare Agenzia delle Entrate n. 10/E del 20 marzo 2012.**

La legge in oggetto stabilisce, nell'art. 33, comma 11, anche per l'esercizio finanziario 2012, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies del d.l. n. 40/2010, convertito dalla legge n. 73/2010, che consentono al contribuente di destinare una quota pari al cinque per mille della propria IRPEF a finalità d'interesse sociale.

La norma in rassegna prevede altresì che le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 si applicano, aggiornandone i relativi termini, anche all'esercizio finanziario 2012 e fissa le risorse destinate alla liquidazione del cinque per mille nell'ammontare in quattrocento milioni di euro.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 nella soggetta materia sono state anche introdotte le seguenti novità:

- il beneficio del cinque per mille è stato esteso alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (art. 23, comma 46, d.l. n. 98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011);
- possono partecipare al riparto del cinque per mille anche gli enti che, pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di decadenza, gli adempimenti richiesti, siano, tuttavia, in possesso dei requisiti sostanziali e provvedano a presentare la domanda di iscrizione e ad effettuare le integrazioni documentali entro il 30 settembre, versando contestualmente la prevista sanzione di 258 euro (art. 2, comma 2, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, in corso di conversione).

In materia l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti ha fornito chiarimenti con la circolare n. 10/E del 20 marzo 2012.

Di seguito si riporta una breve sintesi sul contenuto degli atti di cui sopra, richiamando, sin d'ora, l'attenzione dei soggetti interessati in ordine all'approssimarsi **del termine per la presentazione telematica della domanda di ammissione al beneficio, fissato, al 7 maggio 2012 per gli Enti del Volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche.**

Soggetti ammessi al beneficio.

Per l'anno finanziario 2012 il cinque per mille è finalizzato:

- al sostegno del volontariato e delle ONLUS di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7 della legge n. 383/2000 e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati nell'art. 10, comma 1, lett. a), del citato d.lgs. n. 460/1997;
- al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- al finanziamento della ricerca sanitaria;
- al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività d'interesse sociale;
- al sostegno delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Termini.

Nei prospetti che seguono si riportano i termini previsti dal ripetuto DPCM 23 aprile 2010, aggiornati, ai sensi di legge, per l'esercizio finanziario 2012, riferibili agli enti del volontariato – in questa sede interessano particolarmente le ONLUS e le associazioni e fondazioni riconosciute con personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dello sport dilettantistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), n. 6) del citato d.lgs. n. 460/1997 – e alle associazioni sportive dilettantistiche.

ENTI DEL VOLONTARIATO

Termine per l'iscrizione telematica per gli enti del volontariato.

7 maggio 2012

Pubblicazione dell'elenco degli enti del volontariato iscritti.

14 maggio 2012

Termine per la correzione di errori d'iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato.

20 maggio 2012

Pubblicazione dell'elenco aggiornato degli enti del volontariato ammessi al beneficio.

25 maggio 2012

Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive da parte degli enti del volontariato.
30 giugno 2012

Termine dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dagli enti del volontariato.
31 dicembre 2012

Pubblicazione degli elenchi degli enti del volontariato ammessi ed esclusi dal beneficio con l'indicazione delle scelte e degli importi.
31 marzo 2013

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Termine per l'iscrizione telematica delle associazioni sportive dilettantistiche.
7 maggio 2012

Pubblicazione dell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte.
14 maggio 2012

Termine per la correzione di errori di iscrizione nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche.
20 maggio 2012

Pubblicazione dell'elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio.
25 maggio 2012

Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.
30 giugno 2012

Termine dei controlli da parte del CONI sulle dichiarazioni sostitutive presentate dalle associazioni sportive dilettantistiche.
31 dicembre 2012

Trasmissione da parte del CONI all'Agenzia delle Entrate degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio.

15 marzo 2013

Pubblicazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio con l'indicazione delle scelte e degli importi.

31 marzo 2013

Le procedure d'iscrizione sono state rese attive a partire dal 21 marzo 2012 dalle amministrazioni competenti ai sensi del DPCM 23 aprile 2010.

La gestione della procedura d'iscrizione al riparto del cinque per mille degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche è attribuita all'Agenzia delle Entrate.

La medesima Agenzia provvede anche alla predisposizione degli elenchi degli enti del volontariato ammessi e di quelli esclusi dal beneficio.

La formazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio è invece demandata al CONI.

Adempimenti degli enti del volontariato.

a) Modalità d'iscrizione.

Gli enti del volontariato devono presentare la domanda telematica d'iscrizione all'Agenzia delle Entrate, entro il **7 maggio 2012**. L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

I soggetti abilitati ai servizi telematici in possesso di pin code possono inviare la detta domanda direttamente. La domanda può essere inviata anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.

b) Elenco degli enti del volontariato iscritti.

Sulla base delle domande tempestivamente presentate, gli enti del volontariato vengono inseriti nell'elenco, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale entro il **14 maggio 2012**.

Qualora dal detto elenco emergano errori, il legale rappresentante dell'ente interessato o un suo delegato può richiederne la correzione alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'ente, entro il **20 maggio 2012**.

Verificati gli errori denunciati, l'Agenzia delle Entrate provvederà a pubblicare sul proprio sito una versione aggiornata dell'elenco entro il **25 maggio 2012**.

c) Presentazione della dichiarazione sostitutiva.

I legali rappresentanti degli enti regolarmente iscritti nell'elenco pubblicato devono, poi, entro il **30 giugno 2012**, spedire a mezzo raccomandata a.r. alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'ente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Per agevolare la compilazione della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dall'interessato all'atto dell'iscrizione. L'interessato deve, pertanto, inserire le sole informazioni mancanti.

Esauriti i previsti controlli, sul sito dell'Agenzia delle Entrate viene pubblicato, entro il **14 maggio 2012**, l'elenco dei soggetti iscritti al beneficio ed entro il **25 maggio 2012** l'elenco degli enti iscritti, aggiornato a seguito delle eventuali correzioni apportate.

Adempimenti delle associazioni sportive dilettantistiche.

a) Modalità d'iscrizione.

Ribadito che l'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche che si iscrivono al riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2012 è gestito dall'Agenzia delle Entrate, occorre aggiungere che i sodalizi interessati devono iscriversi in via telematica, entro il **7 maggio 2012**, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda può essere presentata direttamente dai sodalizi interessati, se in possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica, oppure avvalendosi degli intermediari abilitati.

b) Elenco delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte.

Sulla base delle domande tempestivamente presentate, le associazioni sportive dilettantistiche vengono inserite nell'apposito elenco, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate entro il **14 maggio 2012**.

Qualora dal detto elenco emergano errori, il legale rappresentante dell'ente interessato o un suo delegato può rivolgersi alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione, per chiederne la correzione, entro il **20 maggio 2012**.

Verificati gli errori denunciati, l'Agenzia delle Entrate provvede a pubblicare sul proprio sito una versione aggiornata dell'elenco entro il **25 maggio 2012**.

Una copia dell'elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio è poi trasmessa al CONI, quale ente competente all'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e all'effettuazione dei controlli.

c) Presentazione delle dichiarazioni sostitutive.

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro aggiornato devono spedire, entro il **30 giugno 2012**, a mezzo raccomandata a.r., una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000, **all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata**, attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.

La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

La procedura telematica consente di stampare il modello di dichiarazione sostitutiva già parzialmente precompilato con le informazioni fornite dall'interessato all'atto dell'iscrizione. Vanno, quindi, inserite le sole informazioni mancanti.

L'Ufficio del CONI che ha ricevuto le dichiarazioni sostitutive provvede ad effettuare i controlli circa la veridicità delle dichiarazioni entro il **31 dicembre 2012**.

Il CONI appronta, poi, sia l'elenco delle associazioni ammesse al beneficio che quello delle associazioni escluse e li trasmette in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il **15 marzo 2013**.

L'Agenzia delle Entrate provvede, quindi, alla pubblicazione degli elenchi predetti.

Rendicontazione.

A carico di tutti i soggetti destinatari del contributo del cinque per mille permane, anche relativamente all'esercizio finanziario 2012, l'obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, uno specifico rendiconto con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 12 del DPCM 23 aprile 2010 innanzi richiamato.

Il rendiconto deve essere trasmesso all'amministrazione competente all'erogazione del contributo, ai fini dell'espletamento dei controlli.

Pubblicazione degli elenchi.

L'Agenzia delle Entrate provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale www.agenziaentrate.gov.it di tutti gli elenchi, anche se gestiti da altre amministrazioni (ad es. il CONI), nei termini di cui appresso:

- entro il **14 maggio 2012**, degli elenchi di tutti i soggetti iscritti al beneficio, distinti per categorie;
- entro il **25 maggio 2012**, degli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti, aggiornato a seguito di eventuali correzioni apportate;
- al termine delle attività amministrative di controllo, di tutti gli elenchi dei soggetti ammessi ed esclusi dal beneficio, distinti per categoria, con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.

Regolarizzazione entro il 30 settembre delle domande di iscrizione e degli ulteriori adempimenti.

I soggetti che non hanno assolto in tutto o in parte gli adempimenti richiesti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille possono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, regolarizzare la propria posizione, ai sensi dell'anzidetto art. 2, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, in corso di conversione.

Ciò sempreché i soggetti predetti:

- siano in possesso dei requisiti sostanziali richiesti alla data originaria di scadenza per la presentazione della domanda d'iscrizione. Per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche i requisiti devono, pertanto, sussistere, per il corrente esercizio, al 7 maggio 2012;
- presentino le domande d'iscrizione e provvedano agli ulteriori adempimenti entro il 30 settembre 2012;

- versino contestualmente, utilizzando il modello F.24 e l'istituendo codice tributo, la sanzione di 258 euro. È esclusa la possibilità di compensare l'importo di detta sanzione.

E) Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 26 del 1° febbraio 2012, il decreto indicato all'oggetto recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96".

Il presente decreto legislativo provvede - in conformità ai principi ed ai criteri direttivi di cui al comma 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96 - al riordino, al coordinamento ed all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dalle relative norme comunitarie volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Il provvedimento in esame, nel disporre una revisione organica dell'assetto normativo concernente la pesca professionale e l'acquacoltura, presenta alcune importanti disposizioni relative alla pesca non professionale (art. 6), categoria nell'ambito della quale rientra la pesca sportiva.

In particolare, l'articolo 6 del decreto in parola statuisce che la pesca non professionale è la pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici.

La pesca sportiva, pertanto, prima espressamente prevista in seno all'art. 7 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639 (articolo abrogato dall'art. 27 del decreto in oggetto), quale attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico e relativamente alla quale erano vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca, viene ora ricompresa nell'ambito della suddetta macrocategoria della pesca non professionale di cui al citato articolo 6 del decreto in oggetto.

In base al comma 3 dell'articolo in questione, sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale (pesca sportiva compresa) mentre, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, la pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari e' consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, saranno definite le modalità per l'esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al

fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca.

Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, l'articolo 7 del decreto prevede tutta una serie di comportamenti vietati, che integrano gli estremi di reato contravvenzionale e che vengono di seguito elencati:

- a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore;
- b) trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore;
- c) detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore;
- d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplosive, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;
- e) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi secondo le modalità di cui alla lettera d);
- f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati;
- g) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;
- h) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;
- i) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il suddetto consenso.

In caso di cattura accessoria o accidentale di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima, questi devono essere rigettati in mare.

I divieti di cui alle suddette lettere a) e c) non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale.

Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/06

Il reato contravvenzionale commesso a fronte della violazione dei citati divieti è punito con la comminazione di pene principali (arresto e ammenda, a seconda del

caso di specie) e di pene accessorie (confisca del pescato, confisca degli attrezzi, obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi, ecc.ecc.).

Il decreto legislativo in oggetto, inoltre, prevede – sempre al fine tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata - anche una serie di illeciti amministrativi (art. 10) di seguito rappresentati:

- a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca, o di un'autorizzazione in corso di validità;
- b) pescare in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale;
- c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale;
- d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca e' sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;
- e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa comunitaria e nazionale;
- f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa nazionale e comunitaria;
- g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale e' previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo e' andato esaurito;
- h) pescare con attrezzi o strumenti, vietati dalla normativa comunitaria e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione;
- i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
- l) manomettere, alterare o modificare l'apparato motore dell'unita' da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;
- m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale;
- n) falsificare o occultare la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca;
- o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;
- p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;
- q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca INN (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;

- r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare senza bandiera ai sensi del diritto vigente;
- s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi ad un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;
- t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

I divieti di cui alle lettere b), c), d), g) ed h) del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/06.

La violazione dei citati divieti, previsti nell'ambito dell'articolo 10, comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative principali ed accessorie.

Con riferimento alle sanzioni amministrative principali, si segnala che è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 3.000 chiunque violi le norme del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea, nonché chi ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.

Infine, quanto ai poteri di vigilanza e controllo in materia, si segnala che le attività di controllo sono coordinate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, che si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.

L'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati i quali ultimi debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza.

Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita, commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.

F) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 recante “Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali, il turismo e lo sport dott. Piero Gnudi”.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 39 del 16 febbraio 2012, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato all'oggetto, con il quale si delegano al Ministro, dott. Piero Gnudi, le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali, turismo e sport, sulla base di quanto specificato nell'ambito dello stesso decreto.

In particolare, quanto alle funzioni in materia di sport, l'articolo 4 del decreto in oggetto conferisce al Ministro Gnudi i seguenti compiti:

- a) proposta, coordinamento ed attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali in materia di sport e professioni sportive;
- b) cura dei rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO ed alla WADA (Agenzia mondiale antidoping);
- c) cura dei rapporti con enti istituzionali e territoriali, organismi sportivi ed altri soggetti operanti nel settore dello sport;
- d) sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza;
- e) vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), sul Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e, unitamente al Ministro per i beni e le attività culturali, in relazione alle rispettive competenze, alla vigilanza e all'indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza sul Collegio nazionale dei maestri di sci;
- f) coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva;
- g) proposta, concertazione e definizione degli indirizzi di *governance* in materia di sport, anche nell'ambito del Tavolo nazionale per la *governance*;
- h) adozione di iniziative volte a promuovere l'adesione ai valori dello sport;
- i) predisposizione di testi di livello comunitario e di recepimento nella normativa nazionale in materia di sport e di riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio di professioni sportive;
- l) attività connessa ai finanziamenti destinati dalla legge agli interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento e adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi e relative iniziative normative.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto il Ministro si avvale, in relazione alle specifiche competenze, del Dipartimento degli affari regionali, del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato – regioni e dell'Ufficio per lo Sport.

G) Decreto presidenza del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011 recante “Assicurazione obbligatoria per i tesserati del Comitato italiano paralimpico e degli enti riconosciuti dal CIP”.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 28 del 3 febbraio 2012, il decreto indicato all'oggetto, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sottosegretariato di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato italiano paralimpico, in attuazione del disposto di cui all'art. 51, comma 2 – bis, della legge 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, e considerato il DPCM 3 novembre 2010 in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti.

Tale decreto consta di 17 articoli e definisce, come di seguito evidenziato, le regole per la costituzione e la gestione dell'assicurazione obbligatoria per i tesserati del Comitato italiano paralimpico (CIP) e degli enti riconosciuti dallo stesso CIP.

Soggetti assicurati e soggetti obbligati alla stipula dell'assicurazione obbligatoria

Il decreto in parola, all'articolo 1, prevede la stipula di un'assicurazione obbligatoria nell'interesse degli sportivi tesserati con il CIP e gli enti riconosciuti dal comitato stesso, con le qualifiche di atleti, tecnici, dirigenti ed altre figure specializzate, e di seguito denominati “soggetti assicurati”.

Gli enti riconosciuti dal CIP, di seguito denominati “soggetti obbligati”, sono tenuti alla stipula dell'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell'interesse dei soggetti assicurati.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per “atleti” si intendono tutti i soggetti tesserati (disabili e normodotati) che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico; in particolare, per atleti disabili si intendono tutte le persone che per un danno e/o una menomazione e/o una patologia possano essere considerati eleggibili a gareggiare negli sport per disabili fisici, neurosensoriali (danno visivo o uditivo) o mentali.

Con il termine “dirigenti”, si intendono i soggetti tesserati con tale qualifica dai soggetti obbligati.

Con il termine "tecnici" si fa riferimento ai soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e analoghe figure preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, al loro perfezionamento tecnico e all'allenamento degli atleti.

Per "figure specializzate", inoltre, si intendono i soggetti tesserati per supportare al meglio l'attività degli atleti disabili, considerando le peculiarità richieste dalle diverse patologie di danno/menomazione/patologia.

Per "infortunio", infine, si intende l'evento improvviso che si verifichi, indipendentemente dalla volontà dell'assicurato, nell'esercizio delle attività di cui al successivo articolo 3, comma 1, del presente decreto, e produca lesioni, obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza la morte o una forma di invalidità permanente e/o l'aggravarsi dell'invalidità permanente preesistente e/o un danno e/o una patologia.

Premio assicurativo e pagamento del premio

A norma dell'articolo 2 del presente decreto, i soggetti assicurati, come precedentemente individuati, sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite dei soggetti obbligati.

A tale riguardo, l'articolo 15 statuisce che il pagamento del premio, da parte del soggetto obbligato, è condizione di efficacia del tesseramento.

In caso di infortunio dell'assicurato, l'assicuratore provvede ad erogare la prestazione assicurativa anche in mancanza del versamento del premio da parte del soggetto obbligato, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo per una somma pari all'intero importo indennizzato, maggiorato di un decimo.

Ambito di applicazione della tutela assicurativa

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente decreto, l'assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara o allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente o figura specializzata rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soggetti obbligati.

L'assicurazione opera senza limiti di età e per il mondo intero, a condizione che le suddette attività si svolgano nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai calendari o da accordi e disposizioni dei soggetti obbligati, purché definiti in data certa antecedente all'evento che ha cagionato l'infortunio.

La garanzia assicurativa ha inizio, in base a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 3, dal momento del tesseramento (che coincide con il pagamento del premio) e cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.

Titolo per le prestazioni assicurative

Per avere diritto alle prestazioni assicurative oggetto del presente decreto è necessario - dispone l'articolo 4 - essere tesserati in data certa antecedente all'infortunio.

Infortuni indennizzabili

Per infortunio indennizzabile il presente decreto (all'articolo 5) si riferisce alle lesioni corporali che abbiano nell'infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata e che producano, entro due anni dall'infortunio stesso, la morte o l'invalidità permanente e/o l'aggravarsi dell'invalidità permanente già preesistente del soggetto assicurato e/o un danno e/o una patologia ulteriore.

Condizioni per l'indennizzabilità dell'infortunio

Ai sensi dell'articolo 6, l'indennizzo è corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.

Nei casi di preesistenti disabilità, l'indennità per qualunque tipo di lesione è liquidata secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, comma 2.

In deroga a quanto in precedenza stabilito, per i soli infortuni che determinano la morte dell'assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva indetta dall'ente riconosciuto dal CIP o convenzionalmente autorizzata/iscritta nei calendari ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione medesima, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell'infortunio.

Estensione della tutela assicurativa per gli allenamenti

L'articolo 7 del presente decreto stabilisce che l'assicurazione si estende alle conseguenze di infortuni che accadono durante gli allenamenti, anche individuali, purché questi siano previsti, disposti, autorizzati o controllati dall'organizzazione sportiva, anche per il tramite dei suoi organismi periferici e delle associazioni affiliate, del soggetto obbligato. In tale ipotesi, ai fini dell'ammissione dell'infortunio al beneficio assicurativo, la relativa denuncia deve essere accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato risulti tesserato. Il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, la veridicità della dichiarazione resa.

Estensione della tutela assicurativa per il "rischio in itinere"

La tutela assicurativa è estesa pure al cosiddetto "rischio in itinere". Infatti, ai sensi dell'articolo 8, l'assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento dell'attività sportiva di cui in precedenza. Restano esclusi, ovviamente, dall'ambito della tutela assicurativa gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o, comunque, di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento.

Inoltre, l'assicurazione opera a condizione che l'infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per

recarsi presso il luogo deputato allo svolgimento delle attività sportive ed in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo, ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell'attività stessa.

Esclusione della tutela assicurativa

L'articolo 9 del presente decreto stabilisce i casi di esclusione della tutela assicurativa.

Ciò premesso, fatta salva la previsione contrattuale di ulteriori cause di esclusione non in contrasto con le finalità del presente decreto, l'assicurazione in ogni caso non opera:

- a) per gli infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci o da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- b) per l'assunzione di sostanze dopanti non autorizzate, in violazione delle norme dell'ordinamento statale e di quello sportivo, accertata in base alle normative vigenti CONI, CIP, IPC e WADA;
- c) per eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo.

Prestazioni assicurative

L'articolo 10 stabilisce i limiti delle prestazioni assicurative.

Pertanto, la prestazione assicurativa oggetto del presente decreto consiste:

- a) in caso di morte del soggetto assicurato, nella erogazione, in favore degli aventi diritto, di un capitale non inferiore a 80.000,00 euro;
- b) in caso di una invalidità permanente, nella erogazione, in un'unica soluzione, di un indennizzo calcolato, in proporzione al capitale di cui alla precedente lettera a), secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, comma 1.
- c) in caso di aggravamento della preesistente invalidità permanente, nella erogazione, in un'unica soluzione, di un indennizzo calcolato, in proporzione al capitale di cui alla precedente lettera a), secondo i criteri di cui al successivo art. 11, comma 2.

I soggetti obbligati possono prevedere anche prestazioni integrative ulteriori rispetto a quelle precedentemente rappresentate, nonché forme di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi per atleti, dirigenti, tecnici e altre figure specializzate.

Criteri per la determinazione dell'indennizzo

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, in caso di infortunio determinante una lesione, una patologia, un'invalidità permanente la prestazione assicurativa consiste nella erogazione di un indennizzo la cui misura è determinata facendo applicazione della apposita "tabella lesioni dei soggetti normodotati" in allegato A) al presente decreto.

Nell'ipotesi di infortunio determinante una lesione, una patologia, un'invalidità permanente o l'aggravarsi dell'invalidità permanente già preesistente, la prestazione

assicurativa consiste nella erogazione di un indennizzo la cui misura è determinata facendo applicazione di quanto previsto nel ripetuto allegato A) al presente decreto.

Infine, i soggetti obbligati possono prevedere una franchigia per gli infortuni che determinino un'invalidità permanente o un suo aggravamento in misura superiore al 10%. La franchigia è calcolata, in termini percentuali, in riferimento all'importo dell'indennizzo.

Resta fermo che, in caso di lesioni plurime, l'indennizzo è dovuto in misura pari alla somma delle percentuali relative alle singole lesioni subite.

Indennizzo per il caso di morte

La disciplina relativa all'indennizzo per il caso di morte costituisce oggetto dell'articolo 12.

Quando l'infortunio determina la morte del soggetto assicurato entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la prestazione assicurativa è eseguita in favore degli eredi, denominati beneficiari.

Qualora la morte intervenga entro due anni dall'infortunio ed a causa dello stesso, l'eventuale indennizzo già corrisposto per l'invalidità permanente o il suo aggravamento, in conseguenza del medesimo infortunio, è detratto dal capitale da erogare in favore dei beneficiari.

Infine, qualora, a seguito di un evento indennizzabile, il corpo del soggetto assicurato non venga ritrovato, il capitale viene liquidato ai beneficiari non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell'ipotesi in cui, dopo il pagamento del capitale, risulti che l'assicurato è vivo, l'assicuratore ha diritto alla restituzione della somma pagata entro trenta giorni dalla richiesta rivolta ai beneficiari.

Indennizzo per prestazioni aggiuntive

Ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto, sono dovute dall'assicuratore, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 15, le seguenti prestazioni aggiuntive, nei limiti ed alle condizioni contrattualmente definiti:

- a) nel caso di morte di un soggetto assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi è aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50%;
- b) al soggetto assicurato che non abbia compiuto il quattordicesimo anno d'età alla data dell'infortunio sono rimborsate le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito;
- c) nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi, che comportino un ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti il suddetto evento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate;
- d) nel caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento involontario di sostanze che comporti almeno un ricovero con pernottamento in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate;

- e) nel caso di ricovero del soggetto assicurato in istituto di cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione, sono rimborsate le relative spese documentate;
- f) qualora l'infortunio, a causa dell'entità delle lesioni, determini l'impossibilità di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporti la perdita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato è corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.

Scelta dell'assicuratore

L'articolo 14 del decreto impone ai soggetti obbligati di scegliere l'assicuratore attraverso una procedura di gara, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, avendo conto delle competenze specifiche e dell'affidabilità dell'assicuratore in materia di sport disabili. A tale riguardo, i soggetti obbligati individuano la misura dei premi assicurativi posti a base di gara, tenendo conto delle prestazioni oggetto del contratto e delle peculiarità delle diverse discipline sportive e delle tipologie di handicap interessate.

Alla procedura di gara, alla quale deve essere data pubblicità nelle forme di legge, sono invitati non meno di cinque concorrenti.

Tale procedura di gara deve essere svolta dagli enti riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico tenuto conto dei principi sanciti in materia di concorrenza e tutela del consumatore nei servizi assicurativi, fatta salva, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione della vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto servizi e forniture.

Il CIP, infine, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo sull'attività dei soggetti obbligati, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

A tale proposito i soggetti obbligati sono tenuti a dare comunicazione al CIP stesso dell'espletamento delle procedure di gara e del relativo esito.

Attività informativa ed educativa

L'articolo 16 del presente decreto prevede la determinazione di campagne informative rivolte prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggior rischio, al fine di promuovere la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle possibili soluzioni preventive. Peraltro, campagne informative devono essere realizzate per dare adeguata informazione alle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'esercizio della pratica sportiva.

A tale riguardo, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per lo Sport, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentiti il CONI ed il Comitato Italiano Paralimpico, individua le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza nell'ambito sportivo.

Avvalendosi anche dell'ausilio dei soggetti obbligati, promuove, altresì, campagne informative finalizzate alla prevenzione degli infortuni derivanti dall'esercizio della pratica sportiva.

Disciplina transitoria

In base all'articolo 17, i rapporti contrattuali sottoscritti dai soggetti obbligati ed ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, si considerano efficaci fino alla naturale scadenza degli stessi.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in occasione della stipula del nuovo contratto di assicurazione, i soggetti obbligati devono attenersi alle disposizioni ivi contenute.

H) Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 13 dicembre 2011 recante "Emissione nell'anno 2012, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato a Giulio Onesti, nel centenario della nascita, del valore di euro 0,60".

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 3 del 4 gennaio 2011 il decreto indicato all'oggetto.

In particolare, è prevista nell'anno 2012 l'emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato a Giulio Onesti, nel centenario della nascita, nel valore di Euro 0,60 per una tiratura di tre milioni e centocinquantamila esemplari.

La vignetta raffigura, su un fondo bicolore, una prospettiva della facciata principale del Palazzo del CONI in Roma ed alcune sagome di atleti a rappresentare le diverse discipline olimpiche. Completano il francobollo la leggenda «GIULIO ONESTI 1912 – 1981», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pagnozzi)

